

Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
Segreteria Generale:
Via Trionfale, 79/A - 00136 Roma



Tel. 06 3975901 (6 linee r.a.) Fax 06-39733669
c.c.p. n. 57660008
Cod. Fisc. 97078840580

Prot. 20574

/mr

Roma, li 26 luglio 2010

Al Capo del Dipartimento della
Amministrazione Penitenziaria
Pres. Dott. Franco IONTA
ROMA

e.p.c Al Vice Capo Vicario del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
Dott. Emilio di SOMMA
ROMA

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali e
per le Relazioni con il Pubblico del
Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
ROMA
(Rif.fgl. 0114249 del 16/03/2010)

Al Direttore Generale del Personale e
della Formazione del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria
Cons. Dott. Riccardo TURRINI VITA
ROMA

Alla Direzione Generale del Personale e
della Formazione – **Ufficio V** – del
Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
ROMA

Oggetto: Albo dei docenti

Questa O.S., tenuto conto che il 30 settembre scade il termine di presentazione delle domande per l'iscrizione dei docenti presso le Scuole di Formazione dell'Amministrazione Penitenziaria, come da P.C.D. del 15 marzo 2010, ritiene, ancora una volta, di evidenziare le argomentazioni a suo tempo formulate, ai fini di una significativa attenzione, dal momento che le procedure osservate risultano irregolari e che il provvedimento dovrebbe essere opportunamente modificato e/o integrato, previa una rivisitazione, prima della data sopra richiamata.

In sostanza, si rileva che:

- Occorreva una concertazione con le Sigle sindacali e sentita la Commissione di cui all'art. 22 del D.P.R. 395/1995;
- non si condivide, di massima, l'esistenza di un Albo dei docenti presso ciascuna Scuola, in ordine al personale del Comparto Sicurezza e del Comparto Ministeri;





Segreteria Generale

- all'articolo 1 "... la facoltà di ... avvalersi di docenti non compresi nell'Albo e di Enti/o Società ...", va assolutamente più dettagliata, con riferimento alla tipologia di Docenti esterni e alle discipline interessate;
- all'articolo 3, sarebbe opportuno prevedere, in via preliminare, un periodo di sperimentazione di un anno, anziché dare luogo ad un Albo la cui validità è della durata di anni tre;
- all'articolo 6, punto 10, non appare possibile condizionare, né nell'interesse dell'Amministrazione né del docente, l'insegnamento" di due materie nell'ambito di una sola area. E ciò in quanto molte delle materie della Macro Area A) si inseriscono, integrano e completano, poiché giuridicamente connesse, materie della Macro Area B); anche in tale circostanza, occorre dare ampia facoltà propositiva ai docenti interessati;
- a proposito dell'articolo 7, non sono previste impugnative, e tanto meno l'Autorità a cui rivolgersi, in caso di esclusione, in merito ad un mancato inserimento nell'Albo), che risulta, quindi, insindacabile;
- non si condivide assolutamente, all'articolo 9, ultimo comma, che "gli incarichi di docenze non possono essere prorogati oltre il secondo corso consecutivo presso la medesima struttura formativa": ne consegue che un docente, pur bravissimo, viene escluso indebitamente, penalizzando anche il corso interessato;
- sorprende la concertazione, indicata all'articolo 10, con il Ministero dell'Economia e Finanze, tenuto conto che il Ministero della Giustizia – D.A.P. dovrebbe attingere dagli stanziamenti di appositi capitali di bilancio i fondi per corrispondere i compensi per le attività di docenza;
- appare opinabile anche l'articolo 13, in quanto l'eccessiva "pubblicizzazione" potrebbe ovviamente "oscurare" la professionalità di appartenenti all'Amministrazione, che sarebbero relegati in posizione di subordine;
- nessun concetto richiama un indispensabile avvicendamento dei docenti, rischiando, così, che attenendosi alle direttive del decreto, potrebbero non essere mai accolte aspettative di singoli;
- nessun accenno riguarda l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari di Roma, che pur dovrebbe essere considerato, trattandosi di un decreto attinente espressamente e formalmente alla Formazione, anche in relazione ad analoga materia di cui all'articolo 9 del D. Lgs. 446\1992. Parimenti, ci si chiede come dovranno operare i Provveditorati Regionali, che pur conferiscono incarichi di docenza, in occasione dei corsi di formazione e di aggiornamento regionali, che annualmente indicano, gestiscono e coordinano.

Auspiciando un attento esame di quanto sopra illustrato, per una fattiva collaborazione si inviano distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.  CAPECE)